

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 034/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 19.9.2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo – Vice Presidente; Dott. Ivan De Musso – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Soc. U.S. Avellino 1912 S.R.L. di Avellino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. TACCONE WALTER (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AVELLINO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 10 , COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 91, COMMA 1 N.O.I.F., E ALL'ART. 2, COMMA 3 DELLO STATUTO NONCHÉ CON RIFERIMENTO AL PRECETTO DI CUI ALL'ART. 40, COMMA 3 E 3BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14839/630 PF15-16 AM/MA DEL 14.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Taccone Walter riduce la sanzione della inibizione fino al 31.12.2016.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Salvatore Mezzacapo – Vice Presidente; Dott. Gabriele De Sanctis – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

3. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 5.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL'8.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

4. RICORSO CALC. AMADOU DIAWARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €15.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 4 E 5, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO E ALL'ART. 93, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14462/640 PF15-16 SP/GB DELL'8.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 3 e 4:

- accoglie il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dal calc. Amadou Diawara e, per l'effetto, riduce la sanzione della ammenda a €7.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. G. Paolo Cirillo – Presidente; Dott. Umberto Maiello, Avv. Laura Vasselli – Componenti; con la presenza della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

5. RICORSO SIG. DAVIDE BALLARDINI (ALLENATORE U.S. CITTÀ DI PALERMO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 3.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 17, COMMA 1 LETT. A) E B) DEL SETTORE TECNICO INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 14551/670 PF15-16 SP/GB DEL 9.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 2.8.2016)

La C.F.A. rilevata l'eccezione preliminare di incompetenza, accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Davide Ballardini e, per l'effetto, annulla la decisione di primo grado disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

Publicato in Roma il 19 settembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio